



COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena

Bomporto, 30.09.2021

A tutti i dipendenti/
fornitori esterni
LL SEDI

R.S.U e OO.SS.

OGGETTO: Green pass in ambito lavorativo

Il Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2021 ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Le misure entreranno in vigore dal 15 ottobre 2021.

Soggetti interessati

Il provvedimento coinvolge i **lavoratori di tutte le amministrazioni pubbliche** ex art.1, comma 2 d.lgs. 165/2001, quindi anche i comuni. Chiunque lavora in un ente pubblico dovrà essere in possesso del green pass.

L'obbligo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice ed è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato presso le pubbliche amministrazioni (es. tirocinanti, volontari...).

Sono esclusi dall'obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Dove si deve esibire il green pass

Il possesso e l'esibizione, su richiesta, della certificazione verde sono requisiti necessari per accedere ai luoghi di lavoro.

Controlli

Il rispetto delle prescrizioni sarà verificato dai rispettivi datori di lavoro. Entro il 15 ottobre saranno definite e comunicate ai lavoratori le modalità per l'organizzazione delle verifiche e i soggetti incaricati dell'accertamento.

COMUNE DI BOMPORTO
Comune di Bomporto
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0013948/2021 del 30/09/2021
Firmatario: PASQUALE LO FIEGO



COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena

Le sanzioni

Il personale che ha l'obbligo del green pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione dello stesso.

La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per coloro che accedano ugualmente ai luoghi di lavoro, pur se sprovvisti di green pass, è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dall'ordinamento vigente.

Ricordiamo inoltre le modalità per ottenere il green pass:

- aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni
- aver completato il ciclo vaccinale
- essere guariti da COVID-19 nei 6 mesi precedenti
- essere risultati negativi ad un tampone antigenico/rapido nelle 48 ore precedenti o un tampone molecolare nelle 72 ore precedenti. Ricordiamo che il tampone obbligatoriamente deve generare un green pass. **Il costo dei tamponi è a carico del lavoratore sprovvisto di vaccinazione.**

Sono dispensati dall'obbligo di green pass i soggetti esclusi dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Per questi soggetti i tamponi sono gratuiti.

Cordialmente,

Il Datore di Lavoro
Ing. Pasquale Lo Fiego